

FOGLIO INFORMATIVO
Numero 1 aggiornato al 29/01/2020
Relativo all'offerta in sede di servizi accessori – raccolta richieste
di finanziamento per conto di banche convenzionate

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Confapifidi s.c.

Sede Legale - Via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia

Telefono 030/23076411 – Fax 030/5106872

E-mail: info@confapifidi.it Pec: segreteria@pec.confapifidi.it

sito internet: www.confapifidi.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 433149

Codice Fiscale n. 98100410178 e Partita I.V.A.: 02385220989

Iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 T.U.B. con il nr. 19526

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONFIDI

Il Confidi può svolgere attività connesse e strumentali all'attività prevalente (ovvero all'attività di garanzia collettiva dei fidi). Tali attività sono relative a quei servizi che consentono di sviluppare l'attività esercitata e che hanno carattere ausiliario alla stessa. In particolare in tale ambito, Confapifidi s.c., a seguito della stipula di specifiche convenzioni, effettua **nei confronti delle imprese socie** l'attività di raccolta di richieste di finanziamento, eventualmente anche con una prima valutazione delle stesse, per conto di Banche.

ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONFIDI

Per richiedere l'intervento del Confidi è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo almeno 6 (sei) azioni e versando il relativo valore totale pari a € 300 (trecento/00).

Per l'attività di raccolta e prima valutazione delle richieste l'onere (commissione) da sostenere da parte dell'impresa è pari al massimo all'1% dell'importo del finanziamento con un massimale di € 5.000 (cinquemila/00) oltre ad IVA di legge. Tale commissione deve essere riconosciuta al Confidi solo in caso di esito positivo della richiesta di finanziamento.

RICONOSCIMENTO DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La commissione deve essere corrisposta dall'impresa al Confidi successivamente all'erogazione dell'operazione garantita.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Recesso: relativamente al contratto relativo al servizio di raccolta di richieste, il Socio fino all'erogazione del finanziamento richiesto, ha diritto di recedere da tale contratto in ogni momento e senza alcun onere, tramite comunicazione scritta di ritiro della richiesta.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Socio può presentare reclamo al Confidi, in forma scritta con comunicazione a Confapifidi s.c. – Sede di Brescia Ufficio Reclami via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia, fax: 030 5106872, consegnata a mano o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria ufficioreclami@confapifidi.it oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) del Reclamante sulla posta elettronica certificata del Confidi segreteria@pec.confapifidi.it.

Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet – il modulo standardizzato per la presentazione del reclamo. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni del Socio, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del Socio - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi. Il rapporto sociale è regolato dallo Statuto.